

**LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1968, N. 23**

**Autorizzazione di spesa di Lire 40 milioni per la  
effettuazione di indagini tecnologiche da parte delle Camere  
di commercio, industria, agricoltura e artigianato<sup>1</sup>**

**Art. 1**

Allo scopo di promuovere il rinnovamento tecnologico delle aziende industriali, operanti in regione, e di mantenere la necessaria capacità di produzione a costi competitivi sul mercato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento e di Bolzano una sovvenzione straordinaria, fino alla concorrenza di Lire 40 milioni da assegnarsi in parti uguali a ciascuna delle due Camere.

La sovvenzione è concessa a titolo di concorso per le spese che le Camere di commercio, industria agricoltura e artigianato sosterranno per effettuare, a mezzo di esperti, enti e istituti specializzati, indagini riguardanti le industrie regionali per quanto concerne la situazione tecnologica delle stesse con riferimento alla produzione e ai prodotti, alla struttura dei costi, alla produttività e redditività delle singole aziende, alla struttura e dinamica dei mercati, agli elementi tecnici ed organizzativi delle imprese.

---

<sup>1</sup> In B.U. 3 settembre 1968, n. 37.

---

---

**Art. 2**

Al fine di ottenere la sovvenzione di cui all'articolo precedente le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato devono presentare – entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge – all'Assessorato al quale è affidata la materia dell'industria, il programma delle indagini che saranno svolte.

**Art. 3**

Al fine di consentire alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di affrontare tempestivamente gli oneri inerenti l'effettuazione delle indagini di cui all'articolo 1 della presente legge, può essere corrisposto, ad avvenuta approvazione – da parte della Giunta regionale – del programma di attività di cui al precedente articolo, un anticipo pari ai due terzi della sovvenzione straordinaria.

La rimanenza verrà liquidata previa presentazione delle spese sostenute per l'effettuazione delle indagini.

**Art. 4**

Alla spesa di lire 40 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1968.